

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO (Prov. GO)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Il Bilancio di Previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare alle missioni e ai programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011. Il nuovo sistema contabile armonizzato ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. Nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. Previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. Diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. Nuovi principi contabili, tra i quali quello di competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e del Fondo Pluriennale Vincolato;
5. Previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. Nuovo Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo redditi di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo: i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili; i vincoli derivanti dai trasferimenti; i vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti; i vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- d) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

- f) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili sul proprio sito internet, fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del DLgs n. 267/2000;
- h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Tra le novità più significative contenute nella Manovra finanziaria 2019 (Legge n.145/2018) si segnala la definitiva cancellazione dei vincoli del pareggio di bilancio. I commi da 819 a 826 sanciscono il superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali.

Dal 2019 quindi, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.247/2017 e n.101/2018, gli enti locali possono utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio. In fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considerano *"in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo"*, desunto *"dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto"* allegato 10 al D.Lgs. 118/2011.

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato, ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art.204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto.

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Nell'illustrare le entrate, si premette che sono stati considerati gli effetti dello sblocco, o per meglio dire, la mancata conferma del blocco per il 2019 degli aumenti dei tributi locali.

Questa Amministrazione, tuttavia, non intende aumentare i tributi locali per l'anno 2019.

Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2019-2021 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Per quanto riguarda i trasferimenti regionali, nel Bilancio di Previsione 2019, sono stati indicati gli importi così come comunicati, per le vie brevi, dagli uffici preposti.

L'ammontare complessivo dei trasferimenti regionali negli ultimi anni ha subito un notevole decremento che ha reso particolarmente difficoltosa la stesura a pareggio del bilancio di previsione.

Per gli anni 2019-2021 sono previsti i seguenti importi:

Tipologia	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Fondo quota ordinaria	223.033,25	207.018,22	180.499,33
Fondo quota perequazione	54.692,45	60.795,34	70.901,95
Fondo quota specifica	4.399,03	4.399,03	4.399,03

Le spese

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP);

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n.2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art.3 del Decreto Legislativo n.118/2011 così come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36%, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55%, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55%, nel 2017 è pari almeno al 70%, nel 2018 è pari almeno all'85% e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

Il DDL Legge di Bilancio 2018 ha apportato alcuni aggiustamenti alla disciplina concernente il Fondo crediti di dubbia esigibilità rendendo più graduale l'impatto di tali crediti sui bilanci di previsione.

Il comma 882 riduce le percentuali delle quote di accantonamento dall'85% al 75% per l'anno 2018, dal 100% all'85% per l'anno 2019, fino ad arrivare al 95% nel 2020 e al 100% nel 2021.

La Legge di Bilancio 2019 prevede la facoltà di ridurre la quota di accantonamento al fondo in presenza delle condizioni previste dai commi 1015-1017. Inoltre il minor accantonamento è applicabile in corso d'anno anche da parte degli enti che, pur non rispettando le suddette condizioni, rilevano un miglioramento della propria situazione al 30 giugno 2019.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente al fine di individuare le categorie di entrata di dubbia esigibilità ed è stato effettuato il calcolo della media tra gli incassi e gli accertamenti degli esercizi dal 2012 al 2016 (solo esercizi già consuntivati). Per questo Ente sono state individuate le seguenti categorie d'entrata:

- TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012;
- TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nell'esercizio 2013;
- TARI (Tassa Rifiuti) introdotta a partire dall'anno 2014
- Rimborso spese per notificazione atti;
- Fitti e locazioni immobili comunali.

Le altre tipologie di entrata risultano regolarmente incassate nell'anno di competenza o al massimo nell'esercizio successivo e non vengono quindi prese in considerazione.

L'Ente ha, inoltre, optato per la modalità di calcolo A (media semplice) e lo stanziamento in spesa del "Fondo crediti di dubbia esigibilità" nel bilancio 2019-2021 è stato formulato applicando le percentuali di accantonamento minimo.

L'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità è stato pertanto determinato in: € 16.057,97 per l'anno 2019 (pari al 85%), € 17.947,15 per l'anno 2020 (pari al 95%) ed € 18.891,73 (pari al 100%) per l'anno 2021.

Il relativo stanziamento è stato correttamente contabilizzato alla missione 20 fondi e accantonamenti - programma 02 fondo crediti di dubbia esigibilità, titolo I spese correnti.

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva di competenza previsto dal comma 1 dell'art.166 del Tuel non può essere inferiore allo 0,30% e superiore al 2% del totale delle spese correnti (Titolo I) e solo per gli enti che utilizzano entrate vincolate per spese correnti o fanno ricorso all'anticipazione di tesoreria il limite minimo del fondo sale allo 0,45%. Nel Bilancio di Previsione è stato iscritto un fondo pari a:

€ 3.701,06 pari al 0,65% delle spese correnti per l'anno 2019

€ 3.929,74 pari al 0,73% delle spese correnti per l'anno 2020

€ 2.380,22 pari al 0,45% delle spese correnti per l'anno 2021

Oltre al Fondo di Riserva classico è previsto anche per il 2019, il nuovo fondo che si va a sommare al precedente ovvero il "Fondo di Riserva di Cassa" quest'ultimo deve essere calcolato sulla base degli stanziamenti di cassa. L'obbligo di stanziare un fondo di riserva di cassa è previsto dal comma 2-quater dell'art.166 del Tuel, che ne quantifica anche la dimensione minima, fissata allo 0,2 per cento delle spese finali (ossia quelle dei primi tre titoli del bilancio armonizzato) mentre non è previsto un tetto massimo. Il

fondo nasce con l'intento di supportare l'ente per fronteggiare variazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie in conseguenza del valore autorizzatorio delle previsioni di cassa.

Nel bilancio di previsione è stato, quindi, iscritto l'importo di € 2.100,00 non inferiore allo 0,22 % delle spese di cassa finali.

Fondo pluriennale vincolato

Con riferimento alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.lgs. n.118/2011, si è reso necessario rendere le previsioni di bilancio coerenti con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata con riferimento alla previsione del fondo pluriennale vincolato secondo i criteri indicati nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. La normativa estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

In fase di predisposizione del Bilancio è stato quantificato in entrata un Fondo Pluriennale Vincolato pari ad € 33.517,84 destinato al finanziamento delle spese correnti ed un Fondo Pluriennale Vincolato pari ad € 58.246,78 destinato al finanziamento delle spese in conto capitale, eventuali ulteriori variazioni saranno apportate in fase di riaccertamento ordinario.

Gli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato in parte corrente riguardano spese finanziate da contributi con specifica destinazione, incarichi a studi legali esterni e la quota relativa alla premialità del salario accessorio soggetta ad apposita successiva valutazione.

Gli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato riguardano opere o incarichi per i quali è stato aggiornato il cronoprogramma, dando atto che l'obbligazione giuridica verrà perfezionata nel 2019, dopo aver verificato l'avvio delle procedure di selezione del contraente (gara bandita) e/o per opere per le quali sono stati assunti ulteriori impegni di spesa oltre la progettazione.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione non sono stati previsti accantonamenti per passività potenziali. Gli accantonamenti saranno eventualmente determinati in sede di approvazione del conto consuntivo 2018.

Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019

Il risultato di amministrazione, presunto, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi.

Per quanto riguarda la scomposizione del risultato nelle componenti elementari, la quota di avanzo accantonata è costituita da economie sugli stanziamenti in uscita del fondo crediti di dubbia esigibilità e da quelle, sempre nel versante della spesa, relative alle eventuali passività potenziali (fondi spese e fondi rischi). La quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da entrate con obbligo di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate da mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici investimenti, da economie di uscita su capitoli coperti da trasferimenti in conto capitale concessi per il finanziamento di interventi con destinazione specifica e, infine, da spese finanziate con entrate straordinarie su cui è stato attribuito un vincolo di destinazione su libera scelta dell'ente.

Si riporta di seguito il prospetto della composizione del presunto avanzo di amministrazione anno 2018:

€ 48.993,86 parte accantonata per fondo crediti di dubbia esigibilità

€ 520,94 parte accantonata per Indennità fine mandato Sindaco

€ 96.000,00 parte vincolata per vincoli derivanti da trasferimenti

€ 2.800,00 parte vincolata per vincoli attribuiti dall'ente

€ 164.642,78 parte destinata agli investimenti

€ 235.788,57 parte disponibile

Attualmente nel Bilancio di Previsione 2019 non è previsto l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Tuttavia questa amministrazione si riserva la facoltà di utilizzo dell'avanzo di amministrazione definitivo in corso d'anno, a seguito dell'approvazione del Rendiconto 2018, in virtù della mutata situazione normativa che a seguito della cancellazione dei vincoli del pareggio di bilancio libera l'applicazione dell'avanzo sempre nel rispetto del principio contabile sotto indicato.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, prevede che la stessa *"può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti."

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Elenco degli interventi programmati per spese in conto capitale finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2019-2021 sono previste spese in conto capitale, così come segue:

Tipologia	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese in conto capitale	276.775,00	195.000,00	483.000,00

Le spese previste nel dettaglio:

anno 2019

- € 203.775,00 Lavori di sistemazione della strada comunale che collega Loc. Mernico con la Chiesa di S. Elena – 1^ lotto;
- € 8.000,00 Lavori di manutenzione del Rio Dolegna – 2^ lotto;
- € 40.000,00 Lavori di consolidamento strutturale e sistemazione della strada di viabilità comunale che collega il capoluogo con la frazione di Scriò – 1^ lotto;
- € 25.000,00 Fondo rotazione progettazioni

anno 2020

- € 170.000,00 Lavori di consolidamento strutturale e sistemazione della strada di viabilità comunale che collega il capoluogo con la frazione di Scriò – 2^ lotto;
- € 25.000,00 Fondo rotazione progettazioni

anno 2021

- € 140.000,00 Lavori di consolidamento strutturale e sistemazione della strada di viabilità comunale che collega il capoluogo con la frazione di Scriò – 3^ lotto;
- € 218.000,00 Riqualficazione della piazza del Capoluogo
- € 100.000,00 Realizzazione parcheggio a servizio del Borgo San Leonardo
- € 25.000,00 Fondo rotazione progettazioni

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Concessioni cimiteriali			
Contributi da altre A.P.	251.775,00	170.000,00	458.000,00
Proventi permessi di costruire e assimilati			
Alienazione beni immobili			
Alienazione titoli e azioni			
Fondo rotazione progettazioni	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE TIT. IV			
PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	276.775,00	195.000,00	483.000,00

I contributi da altre P.A. sono i seguenti:

anno 2019

- € 203.775,00 contributo dalla Regione per i lavori di sistemazione strada comunale che collega Loc. Mernico con Chiesa S. Elena (conversione contributo in conto interessi su mutuo)
- € 8.000,00 contributo della Regione per lavori di manutenzione del Rio Dolegna – 2^a lotto;
- € 40.000,00 contributo della Regione per i lavori di consolidamento strutturale e sistemazione della strada di viabilità comunale che collega il capoluogo con la frazione di Scriò – 1^a lotto;
- € 25.000,00 fondo rotazione progettazioni

anno 2020

- € 170.000,00 contributo dalla Regione per i lavori di consolidamento strutturale e sistemazione della strada di viabilità comunale che collega il capoluogo con la frazione di Scriò – 2^a lotto;
- € 25.000,00 fondo rotazione progettazioni

anno 2021

- € 140.000,00 contributo della Regione per lavori di consolidamento strutturale e sistemazione della strada di viabilità comunale che collega il capoluogo con la frazione di Scriò – 3^a lotto;
- € 218.000,00 contributo della Regione per riqualificazione della piazza del Capoluogo
- € 100.000,00 contributo della Regione per la realizzazione parcheggio a servizio del Borgo San Leonardo
- € 25.000,00 fondo rotazione progettazioni

In relazione al contributo pari ad € 203.775,00 si specifica quanto segue:

l'art.16 della L.R. n.18/2015 comma 1, ha autorizzato l'Amministrazione regionale a convertire gli incentivi pluriennali in quote annuali costanti per opere pubbliche e relativi investimenti già concessi agli enti locali, in contributi in conto capitale. La Giunta Regionale con deliberazione n.1978 del 21.10.2016 ha preso atto delle adesioni degli enti locali al programma triennale di cui alla DGR n.1820/2016 ed approvato le graduatorie degli incentivi convertibili. Tra gli incentivi ammessi è compreso il contributo, concesso al Comune di Dolegna del Collio, per i lavori di sistemazione della strada comunale che collega la località di Mernico con la Chiesa di Sant'Elena, di annui € 24.000,00 per vent'anni, per un totale di € 480.000,00.

Pertanto è stato disposto il trasferimento della somma di € 204.000,00 da riferire alle quote non ancora liquidate dell'incentivo individuato dal numero partita 2013/620/4867/0/1 e numero 2013/620/4867/1/1 ammesso al procedimento di conversione.

In base al cronoprogramma nell'anno 2018 era stato stanziato l'importo di Euro 225,00 mentre per l'anno 2019 è prevista la restante somma pari ad Euro 203.775,00.

Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Al 1° gennaio 2019 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

SOCIETA'	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.a. (in liquidazione)	0,5592 %
I.SA – Isontina Ambiente S.r.l.	0,5576 %
IRISACQUA SRL	0,5547%
COLLIO SERVICE SRL (in liquidazione)	5,00 %
SAF FVG SPA	0,001 %
APT SPA	0,1428 %

Si ricorda che con deliberazione n.52 del 19.12.2017 il Consiglio Comunale ha preso atto della attribuzione delle quote di partecipazione in SAF – Autoservizi FVG Spa, già dell'Ente Provincia di Gorizia, ai sensi dell'art.8 della L.R. n.20/2018 e accettato a titolo gratuito n.425 azioni del valore nominale di € 1,00 cadauna, per un totale di valore nominale di € 425,00, ed in data 22.11.2017 è avvenuta l'iscrizione nel Libro Soci.

Inoltre, con deliberazione n.51 del 19.12.2017 il Consiglio Comunale ha preso atto della attribuzione delle quote di partecipazione in APT – Azienda Provinciale Trasporti Spa, già dell'Ente Provincia di Gorizia, ai sensi dell'art.8 della L.R. n.20/2018 e accettato a titolo gratuito n.14 azioni del valore nominale di € 516,46 cadauna, per un totale di valore nominale di € 7.230,00. L'iscrizione nel Libro soci si è perfezionata in data 27.03.2018.